

COMUNE DI PESCIA

(Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

(Art.8 DPR 915/82)

TESTO COORDINATO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 234 del 05/09/1985
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 359 del 28/10/1987
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 72 del 11/05/1992
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 178 del 30/11/1992
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 8 del 02/03/1995



COMUNE DI PESCIA

PROVINCIA DI PISTOIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune provvede in regime di privativa, allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani esplicando il servizio direttamente o mediante azienda municipalizzata ovvero mediante concessione a Enti o Imprese specializzate autorizzate, con le modalità stabilite nel presente regolamento.

Art.2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Lo smaltimento dei rifiuti, nelle fasi di conferimento, di raccolta, di spazzamento, di cernita, di trasporto, di trattamento inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposto alle disposizioni del presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 915 del 10/09/1982, e dalle disposizioni del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507

Art.3 - PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina il servizio di smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune di Pescia, con la definizione di principi generali, delle prestazioni che il servizio è tenuto a svolgere a favore dei cittadini, degli obblighi che a questi incombono al fine che il servizio ne risulti agevolato e comunque non ostacolato; delle mansioni, incombenze, dotazioni del personale, dei locali, materiali e mezzi d'opera, dei metodi per il controllo del mantenimento dell'Igiene dell'Ambiente.

ART.4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono. I rifiuti si classificano in urbani, speciali, tossici e nocivi.

SONO RIFIUTI URBANI:

- 1) i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenza sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ad uso privato, soggette, comunque, ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.

SONO RIFIUTI SPECIALI:

- 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità e qualità, non sono assimilabili ai rifiuti urbani;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non sono assimilabili ai rifiuti urbani;
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;

SONO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI:

Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/1982, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in quantità e/o in concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.



COMUNE DI PESCIA

Art.5 - ESCLUSIONI

PROVINCIA DI PISTOIA

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) agli scarichi disciplinati dalla legge 10/05/1976 n.319;
- d) alle emissioni nell'aria;
- e) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- f) agli esplosivi;

Art.6 - DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO SERVITO

Le attività inerenti allo smaltimento di cui all'art. 2, disciplinate da questo regolamento, sono esercitate nell'ambito di tutto il territorio Comunale escluso i casolari sparsi, quindi nelle seguenti zone:

1) FRAZIONI DI MONTAGNA

Pontito, Stiappa, Castelvechio, Sorana, Aramo, Medicina, Fibbiella, S.Quirico, Vellano e Monte a Pescia;

2) FRAZIONI DI PIANURA

Pietrabuona, Collodi e Veneri

3) CENTRO URBANO

4) LOCALITA' - S.Margherita, S.Lorenzo, Torricchio, Collecchio

5) PERIFERIA - Castellare

Art.7 - COMPITI DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTE

Il servizio di Igiene Ambiente provvede all'espletamento delle varie fasi dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

- a) conferimento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- b) spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico;
- c) smaltimento dei rifiuti speciali qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani;
- d) il lavaggio delle vie e piazze pubbliche;
- e) la spazzatura e lo sgombrò della neve dalle strade;

Art.8 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla Regione (art.6 lettera d del DPR 915/1982) o mediante conferimento dei rifiuti al Comune col quale sarà stipulata apposita convenzione. Il canone della convenzione, per tutte o per parte delle operazioni di smaltimento sarà commisurato agli effettivi costi sostenuti.

I produttori che smaltiscono, per proprio conto, i rifiuti speciali, sono tenuti a comunicare entro due mesi dall'inizio di ciascun anno, al Comune, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.



COMUNE DI PESCIA

Art.8bis **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI -
OBBLIGATORietà DELL'UTENZA**

L'Amministrazione Comunale provvederà ad eseguire lo smaltimento dei rifiuti speciali, cioè quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi nonché da ospedali, istituti di cura ed affini sia pubblici che privati e che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel supplemento ordinario alla "GAZZETTA UFFICIALE n.253 del 13/09/84" di cui al punto 1.1.1 e che comunque possono essere quantitativamente prelevati e smaltiti dal pubblico servizio istituito nel Comune tenuto altresì conto del relativo costo.

Ai produttori di detti rifiuti verranno applicate le disposizioni di cui agli articoli da 268 a 298 del Testo Unico per la Finanza Locale approvato con Regio Decreto 14/09/1931 n.1175 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con esclusione, dall'elenco di cui al punto 1.1.1. del supplemento ordinario alla G.U. n. 253 del 13.09.84, dei pneumatici usati, in quanto non più smaltibili attraverso il trasporto a discarica, pertanto detti rifiuti vengono riclassificati da urbani assimilabili agli speciali, con conseguente assunzione da parte dei produttori degli oneri di smaltimento.

Art.9 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTE

Il servizio di Igiene Ambiente deve svolgersi nel modo più rispondente al decoro ed all'igiene cittadina e nelle forme e con le attrezzature e dotazioni complementari tali da salvaguardare al massimo la salute del personale addetto.

In particolare gli addetti al servizio dovranno essere mantenuti in buono stato di immunità e protetti contro tutte le malattie di tipo diffusivo e contagioso.

Il personale dovrà essere dotato di una tenuta da lavoro che tuteli la sua igiene personale, sia di foggia uniforme non disdicevole e comunque rispondente all'importanza che nei riflessi della comunità cittadina hanno i compiti ad esso affidati e che offra la massima protezione da tutti gli agenti e danni provenienti dal tipo di lavoro svolto.

Il personale dovrà svestirsi degli indumenti di lavoro all'atto di lasciare il turno di servizio.

1. - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.

1.1 - Criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Le disposizioni del presente paragrafo disciplinano ipotesi di assimilabilità rientranti nella lettera e) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

In particolare, si stabiliscono criteri di assimilabilità di natura tecnologica rivolti a permettere, senza maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, lo smaltimento di rifiuti speciali in impianti aventi le caratteristiche minimali stabilite in funzione dello smaltimento, nei medesimi, di rifiuti urbani.

Nel caso in cui i rifiuti speciali, assimilati ai sensi di tali criteri, vengano conferiti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, i termini e le modalità di conferimento, nonché il compenso per lo smaltimento, saranno definiti da apposita convenzione ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

1.1.1.

I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2, se rispettano le seguenti condizioni:

- a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.
- c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.



COMUNE DI PESCIA

Art.22 - RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI

Qualora si verifichi la caduta del carico di un veicolo, in tutto o in parte, su area pubblica o di uso pubblico, il conducente o l'impresa da cui dipende, sono tenuti allo sgombero immediato dei materiali ed alla pulizia del suolo.

Art.23 - CANI AL GUINZAGLIO

Le persone che conducono cani al guinzaglio per la strada ed in aree pubbliche o di uso pubblico sono tenute ad evitare che gli animali abbiano a lordare ogni superficie.

In caso di lordura i proprietari o la persona che conduce il cane al guinzaglio deve provvedere alla pulizia del suolo.

Art.24 - SPALATURA E SGOMBRO DELLA NEVE

Nel caso di nevicata sarà provveduto sollecitamente alla spalatura di tutte le vie, piazze ed aree pubbliche delle zone delimitate per il servizio di spazzamento, compatibilmente con il personale a disposizione.

Dovrà essere provveduto anche ad eseguire la spalatura di tutti i tratti di strada e dei marciapiedi antistanti ai fabbricati, ove i proprietari pure avendo l'obbligo a termine di regolamento di P.M., non vi provvedano.

Durante il servizio di spalatura della neve non potrà essere sospeso il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani salvo casi di intransitabilità per i mezzi adibiti alla raccolta.

Art.25 - RACCOLTA STAGIONALE DEL FOGLIAME

In periodi di forte caduta del fogliame, l'asporto viene effettuato di regola durante il servizio ordinario.

Se non potrà essere svolto durante il lavoro ordinario, potrà essere effettuato con prestazioni di lavoro straordinario.

Art.26 - MERCATI STRAORDINARI POMERIDIANI

La pulizia dell'area adiacente il mercato dei fiori, durante il mercato straordinario pomeridiano, verrà effettuato con prestazioni di lavoro straordinario.

Art.27 - ASPORTO SCARICHI ABUSIVI

Detto servizio viene effettuato su tutto il territorio comunale. La squadra addetta alla pulizia ha l'obbligo di raccogliere eventuali reperti dai quali si possa risalire ai responsabili dello scarico.



COMUNE DI PESCIA

PROVINCIA DI PISTOIA
Art.35 - MATERIALI INFETTI

Lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani, provenienti da case di cura pubbliche e private, laboratori di analisi, ecc. non compete al Comune.

Ad esso fa carico invece lo smaltimento di quella parte dei detti speciali che risulta assimilabile ai r.s.u. e che deve essere perfettamente distinta all'atto del prelievo.

ART.36 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può istituire il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art.2 del D.M. 29 Maggio 1991.

Nella istituzione del servizio di raccolta differenziata, in ottemperanza all'art. 6 D.M. 29 Maggio 1991, dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi:

a) Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi così come definiti dall'Art.30 bis, il servizio dovrà essere esteso e perfezionato per aumentare il rendimento delle fasi di conferimento e raccolta, nonché per garantire un migliore smaltimento, anche prevedendo il coinvolgimento di soggetti che svolgono attività commerciali, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

b) Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca, così come definita dall'Art.1 del D.M. 29 Maggio 1991, dai rifiuti solidi urbani.

Il servizio dovrà essere avviato e cominciare da utenze collettive quali mense e mercati secondo programmi ed obiettivi finalizzati alla valorizzazione della componente organica, energetica e delle materie prime secondarie contenute nel rifiuto.

La raccolta presso le utenze dovrà essere organizzata in modo da perseguire il conferimento separato della frazione umida dalle restanti.

c) Rifiuti ingombranti e da giardino.

Le modalità di raccolta restano regolarmente come specificato dal precedente Art. n. 31.

d) Raccolta differenziata dei contenitori in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche.

Il servizio dovrà essere organizzato mediante l'installazione di contenitori diversamente contrassegnati e colorati per ogni singolo materiale, in modo da agevolare il conferimento differenziato da parte degli utenti.

e) Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani.

Le eventuali convenzioni per la raccolta dei rifiuti prodotti nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese attività di ristorazione collettiva, nonché da uffici, attività commerciali, artigianali e produttive in genere, dovranno disciplinare il servizio in modo che questo avvenga sulla base dei principi della raccolta differenziata.

I siti per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti solidi urbani dovranno essere adeguatamente contrassegnati. Per la loro localizzazione si farà riferimento alla C.M. n.1270 del 22/04/1985 relativa al posizionamento dei contenitori sulla sede stradale, in modo che comunque non provochino disagi e intralci e al numero degli utenti.

I contenitori delle diverse frazioni di rifiuti, oltre che di colore e contrassegno diverso, dovranno avere caratteristiche tali per un razionale svuotamento, un facile utilizzo e dovranno essere dotati di chiusure tali da proteggere il contenuto dagli agenti atmosferici.

Le modalità del conferimento da parte degli utenti saranno rese note mediante apposita ordinanza del Sindaco, che specificherà la frequenza della raccolta per ogni tipologia di rifiuto.

La frequenza di raccolta dovrà essere determinata in base al bacino di utenza, ai quantitativi e in modo da ottimizzare il rapporto costi-benefici.

Per la frazione umida dei rifiuti si dovrà comunque prevedere una intensificazione della frequenza nel periodo estivo, sia per le condizioni climatiche che per il naturale aumento degli scarti vegetali.

I contenitori per le frazioni di rifiuto dovranno essere periodicamente sottoposti a lavaggi e disinfezioni, con frequenza tale da evitare ogni pericolo per la salute pubblica.

In particolare i contenitori della frazione umida dovranno essere sottoposti a disinfezione e lavaggio almeno DUE VOLTE AL MESE NEL PERIODO INVERNALE E SETTIMANALMENTE NEL PERIODO ESTIVO.



COMUNE DI PESCIA

ART.43 - COMUNICAZIONI DEL PERSONALE

PROVINCIA DI PISTOIA

In caso di esposizione anomala dei rifiuti, in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, il personale raccoglitore e' tenuto ad effettuare il prelievo e a segnalare tempestivamente all'ufficio il caso.

Il personale dovra' segnalare altresì ogni altra violazione al presente Regolamento, da parte degli utenti, nonché ogni anomalia che possa recare danno all'igiene e al regolare svolgimento del servizio.

ART.44 - DIVIETI

E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato, seppur temporaneo, dei rifiuti o di altro materiale in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano i motivi sanitari, igienici o ambientali, disposizione con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombero di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

La discarica dei rifiuti non autorizzata e' vietata.

E' vietato incendiare rifiuti.

ART.44 bis

COMMA 1) E' altresì vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di rifiuti in aree private come pure l'ammasso o il deposito di materiali di scarico di origine domestica o da attività lavorativa anche destinati al recupero o riutilizzo, che per quantità, caratteristiche qualitative legate alla approvazione e tipo di deposito, possono creare situazione di ansia di malsania igienico-sanitaria e/o degrado ambientale.

COMMA 2) I proprietari dei terreni, i locatori, gli affittuari devono provvedere a mantenere le aree in condizioni rispondenti ai requisiti igienici e di decoro ed adottare tutte le cautele necessarie ad evitare l'ammasso abusivo dei rifiuti.

Il Sindaco qualora riscontri l'inadempimento da parte dei proprietari locatori o affittuari, alle cautele di cui sopra può, riscontrato che l'area interessata possa essere ulteriormente utilizzata come discarica, ordinare la recinzione della stessa.

In caso di inadempimento nei termini prefissati può disporre l'esecuzione d'ufficio in danno dei proprietari ovvero locatori degli affittuari, delle opere necessarie ad impedire il ripetersi delle azioni di trasgressione.

COMMA 3) Il Sindaco, sentito il parere dei preposti servizi della USL, nei casi di rilevata malsania igienico-sanitaria e/o degrado ambientale, provocati da ammassi di rifiuti o di materiali di cui al 1° comma, ordina ai materiali esecutori delle violazioni di cui sopra ove conosciuti; ovvero ai proprietari, locatori o affittuari che abbiano omesso di adottare le cautele di cui al 2° comma, la ripulitura dell'area interessata della discarica.

Nel caso di inadempimento all'ordine nel termine stabilito, il Sindaco può disporre l'esecuzione d'ufficio della ripulitura dell'area con spese a carico sia dell'esecutore degli scarichi sia dei proprietari locatori o affittuari.

L'ufficio Tecnico può agire attraverso affidamenti dei lavori ad idonea ditta, esplicitate le relative procedure, sia in economia. Nell'un caso verrà anticipata su presentazione di fattura, la somma alla ditta esecutrice, nell'altro sarà emessa fattura diretta da parte dell'ufficio competente.

Le somme di cui sopra verranno poste a carico dei destinatari dell'ordine e saranno rimosse dal Comune ai sensi del vigente regolamento.



COMUNE DI PESCIA

PROVINCIA DI PISTOIA

TITOLO IV

INNOCUIZZAZIONE DEI RIFIUTI

ART.45 - PRINCIPI GENERALI

Per la innocuizzazione dei rifiuti, gli impianti, debbono essere costruiti tenendo conto dei seguenti principi generali:

- a) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) Devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

TITOLO V

VARIE

ART.46 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, deve essere funzionale, in relazione al buon funzionamento dei servizi.

ART.47 - INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

Gli utenti del servizio pubblico devono fornire al competente Ufficio Comunale tutte le informazioni richieste su tutti i fatti e le circostanze che possono interessare sia la raccolta che lo smaltimento dei rifiuti.

Gli utenti possono rivolgersi, presso detto Ufficio, per segnalare disservizi, per chiedere interventi particolari ecc.

ART.48 - CONSISTENZA DELLE ATTREZZATURE MECCANICHE

La consistenza delle attrezzature meccaniche è soggetta a revisione con scadenza annuale del servizio, consentendo sempre la fermata periodica di alcune unità per manutenzione preventiva, indispensabile alla sicurezza d'uso.

ART.49 - ATTUALITÀ DELLE ATTREZZATURE MECCANICHE

Le attrezzature in uso per l'espletamento dei vari servizi, sono previste in considerazione degli sviluppi tecnologici dei settori così da poter ciclicamente sperimentare ed ove risulti opportuno attuare organizzare sempre più evolute dei servizi, a vantaggio degli operatori, della cittadinanza e della stessa economia di gestione.



COMUNE DI PESCIA

PROVINCIA DI PISTOIA

ART.50 - TENUTA DELLE ATTREZZATURE MECCANICHE

Le dette attrezzature sono affidate agli operatori addetti che ne rispondono dal punto di vista del buon uso e della cura ordinaria.

Gli operatori sono tenuti alla periodica pulizia delle attrezzature ed alla loro manutenzione secondaria (la manutenzione primaria e preventiva viene effettuata dall'apposita officina).

Gli operatori sono tenuti alla precisa segnalazione di anomalie.

TITOLO VI

ART.51 - NORME SANZIONATORIE

Le infrazioni alle norme di cui al presente Regolamento sono perseguite ai sensi del vigente regolamento di Polizia Municipale e da quanto previsto dal titolo V[^] del D.P.R. 915/1982 e da ogni altra disposizione di legge in materia.

Per il procedimento sanzionatorio si applica la legge 689/81.

ART.52 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.P.R. 915/1982 e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e delle norme igienico sanitarie emanate dallo Stato Italiano e della Regione.

ART.53 - NATURA DELLE NORME

Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il precedente regolamento deliberato dal C.C. del 25/10/1979 n. 399.

Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

001419304/8 - FRIULI I.V.A. - 007264 YAJ - 007264 / 7 / 7 / 001 - I.DI. 007264